

Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale



Ragioneria
Generale
dello Stato

L'applicazione del principio cd. DNSH nel PNRR

Francesca Cappiello

Unità di Missione NG-EU

Ministero dell'Economia e delle Finanze

16 settembre 2022



SOMMARIO

- Il principio DNSH
- Il DNSH nell'attuazione del PNRR
- La Guida operativa MEF
- L'aggiornamento della Guida operativa MEF
- Le novità presenti sul sito www.italiadomani.it

IL PRINCIPIO DNSH (1/2)

- Il **Dispositivo per la ripresa e la resilienza** (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (**Do No Significant Harm - DNSH**)
- Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al **sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili** (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852)

IL PRINCIPIO DNSH (2/2)

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai **sei obiettivi ambientali** individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo):

- ✓ alla mitigazione dei cambiamenti climatici
- ✓ all'adattamento ai cambiamenti climatici
- ✓ all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine
- ✓ all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti
- ✓ alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento
- ✓ alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi


IL DNSH NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PNRR 1/5

- **Nella fase di predisposizione del PNRR, l'Amministrazione titolare della misura (riforma o investimento) ha compilato una scheda di autovalutazione (*template*), approvata dalla Commissione Europea**
- **Nel *template*, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, l'Amministrazione ha dichiarato se, rispetto all'obiettivo, l'investimento o riforma di competenza:**
 - ✓ **avesse impatto nullo o trascurabile** sull'obiettivo;
 - ✓ **sostenesse l'obiettivo con un coefficiente del 100%**, secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento o **contribuisse "in modo sostanziale"** all'obiettivo ambientale;
 - ✓ **la misura richiedesse una valutazione DNSH complessiva**, fornendo una valutazione sostanziale del rispetto del principio DNSH e identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

IL DNSH NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PNRR 2/5

VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DNSH

Le schede di autovalutazione: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>



IL DNSH NELLA PREDISPOSIZIONE DEL PNRR 3/5

- **La valutazione DNSH è fatta misura per misura:** non sul complesso del Piano, non sulla strategia di transizione verde
- **Il criterio** di riferimento per la valutazione DNSH **non è comparativo (rispetto alla situazione esistente) ma assoluto (rispetto a una situazione senza impatti ambientali negativi)**
- Il disegno di **alcuni interventi è stato modificato** a seguito della valutazione DNSH
- La conformità al principio DNSH è a volte integrata nella progettazione delle misure **anche a livello di M&T intermedi e finali** (per es. milestones con requisiti sui criteri di selezione dei progetti, con liste di esclusione, con verifiche su requisiti da applicare negli appalti, black list ATECO, etc.)

IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR 4/5

Per **assicurare il rispetto dei vincoli DSNH** in fase di attuazione è opportuno che le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- ✓ **indirizzino, a monte del processo, gli interventi** in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza (es. negli avvisi per il finanziamento di progetti);
- ✓ **adottino criteri conformi nelle gare di appalto** per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- ✓ **raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione**, in relazione ad ogni singolo M&T, del rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

IL DNSH NELL'ATTUAZIONE DEL PNRR 5/5

- Al fine di **assistere le amministrazioni** preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR è stata redatta una **Guida operativa** (Circolare RGS n.32 del 30/12/ 2021).
- Le Guida operativa ha lo scopo di fornire un **orientamento** e suggerire possibili modalità per provare il rispetto del principio
- E' **responsabilità di ciascuna amministrazione** titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme ai principi DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee.
- Nel caso in cui il DNSH impone requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle **schede tecniche** che compongono la Guida.

LA GUIDA OPERATIVA 1/3

La Guida operativa comprende:

- **una mappatura** delle misure del PNRR
- **schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici** per ciascun investimento
- **schede tecniche, relative a ciascun settore di intervento** finalizzate a fornire alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una **sintesi delle informazioni operative e normative** che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- **check list di verifica e controllo** per ciascun settore di intervento
- Appendice riassuntiva della **Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici**

GUIDA OPERATIVA 2/3

Sono stati individuati **inizialmente 29 cluster tassonomici**, ossia attività economiche, in cui è possibile raggruppare gli interventi del PNRR

1. Costruzione di nuovi edifici
2. Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali
3. Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche
4. Acquisto, Leasing e Noleggio apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario
5. Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici
6. Servizi informatici di hosting e cloud
7. Acquisto servizi per fiere e mostre
8. Data center
9. Acquisto di veicoli
10. Trasporto per acque interne e marittimo
11. Produzione di biometano
12. Produzione elettricità da pannelli solari
13. Produzione di elettricità da energia eolica
14. Produzione elettricità da combustibili da biomassa solida, biogas e bioliquidi
15. Produzione e stoccaggio di Idrogeno in aree industriali dismesse
16. Produzione e stoccaggio di Idrogeno nei settori Hard to abate
17. Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi
18. Realizzazione infrastrutture per la mobilità personale, ciclogistica
19. Imboschimento
20. Coltivazione di colture perenni e non perenni
21. Realizzazione impianti distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
22. Mezzi di trasporto ferroviario per merci e passeggeri (interurbano)
23. Infrastrutture per il trasporto ferroviario
24. Realizzazione impianti trattamento acque reflue
25. Fabbricazione di apparecchi per la produzione idrogeno (elettrolizzatori e celle a combustibile)
26. Finanziamenti a impresa e ricerca
27. Ripristino ambientale delle zone umide
28. Collegamenti terrestri e illuminazione stradale
29. Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte

GUIDA OPERATIVA 3/3

Per ogni attività economica sono state realizzate delle **schede tecniche** in cui sono riportati gli elementi qualificanti che garantiscono il rispetto del principio DNSH

- A. Codice NACE di riferimento** (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano
- B. Campo di applicazione della scheda** per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate
- C. Principio guida** che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1
- D. Vincoli DNSH** con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali
- E. Perché i vincoli** relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell’investimento in oggetto
- F. Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale** con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla tassonomia e il Regolamento Delegato che lo integra

L'AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA OPERATIVA 1/2

Le novità della Guida 2.0

- Alla fine del mese di settembre sarà disponibile una **versione aggiornata della Guida operativa MEF**.
- Le principali novità presenti nella Guida riguardano:
 - ✓ l'inserimento di due nuove schede su **Impianti di irrigazione** e **Trasmissione e distribuzione di energia elettrica**
 - ✓ **il recepimento di integrazioni e modifiche** proposte dalle amministrazioni centrali per rendere le schede più coerenti con l'attuazione delle misure
 - ✓ **la revisione della mappatura** di correlazione tra investimenti/riforme e schede tecniche

L'AGGIORNAMENTO DELLA GUIDA OPERATIVA 2/2

Richiamo alle Linee guida per le attività di rendicontazione e controllo (Circolare MEF 11 agosto 2022 n. 30)

- Fornisce **linee di orientamento e di indirizzo metodologiche, nonché indicazioni di massima e suggerimenti operativi** su elementi attuativi di particolare rilievo.
- Nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate **senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.**
- Ad esempio per il **rispetto del DNSH** in fase di predisposizione di un Avviso/Bando di gara i soggetti attuatori dovranno indicare negli atti e nei documenti chiave:
 - ✓ elementi, obblighi/prescrizioni anche derivanti dagli atti programmatici della Misura (CID e OA)
 - ✓ ove richiesto da CID e OA, escludere le attività non conformi alla normativa UE e nazionale
 - ✓ acquisire le eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del DNSH
 - ✓ garantire la coerenza con la Guida operativa anche con riferimento alle schede di autovalutazione

LE NOVITA' SUL SITO www.italiadomani.it

Ti trovi in: [Home](#) / Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR

Condividi su:



Il principio DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR

- ✓ Tutti i **documenti di riferimento** (compresa la normativa e le schede di autovalutazione)
- ✓ La **Guida operativa MEF**
- ✓ I **webinar** (video e slide) su: adempimenti enti locali e progettisti, edilizia, rifiuti, mezzi e reti di trasporto, produzione di energia, rigenerazione urbana, piccole e medie opere, ICT
- ✓ Le **FAQ**: generali, sull'edilizia, sulla gestione dei rifiuti, sull'energia, varie

Grazie per l'attenzione!